

I.C.I.



## IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (D. Lgs 504/92)

### ◆ CHI DEVE PAGARE?

- I proprietari di fabbricati ed aree fabbricabili;
- I titolari di diritti reali su tali beni (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, diritto di superficie);
- I locatari di immobili concessi in locazione finanziaria (leasing).

### ◆ CHI E' ESENTE?

- I proprietari di terreni agricoli siti nel Comune essendo il territorio interamente montano;
- I proprietari di fabbricati rurali **solo ed esclusivamente** se in possesso di **tutti** i requisiti di ruralità.
- Coloro che posseggono **esclusivamente** abitazione principale e relativa pertinenza.

### ◆ COME VIENE CALCOLATA?

- In base alla rendita se si tratta di fabbricati oppure al valore se si tratta di aree fabbricabili, alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso;

### ◆ QUANDO SI PAGA?

- **L'acconto entro il 16/06** (pari al 50% del dovuto sulla base dell'aliquota e delle detrazioni applicate nel 2010);
- **Il saldo entro il 16/12** (sulla base dell'aliquota e delle detrazioni 2011 detratto l'acconto già versato in giugno);
- **Se in un'unica soluzione entro il 16/06** (sulla base delle aliquote e detrazioni 2011).

### ◆ ESTREMI PER IL VERSAMENTO:

- Tramite bollettino di c/c (bollettino bianco – grigio) intestato a Equitalia Emilia Nord Spa–NEVIANO DEGLI ARDUINI – PR - ICI c/c postale **88657440** o tramite F24 (cod. catastale comune F882)

### ◆ DOVE E QUANDO E' NECESSARIO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE?

- Al Comune **entro il termine fissato per la presentazione della dichiarazione dei redditi**;
- A titolo esemplificativo riportiamo alcuni casi in cui è necessario effettuare dichiarazione. Nuove Aree fabbricabili; Fabbricati:

che godono di **riduzioni dell'imposta**; oggetto di **locazione finanziaria**; di **nuova costruzione**; che hanno subito **modifiche strutturali**; che hanno subito **cambi di destinazione d'uso**; fabbricati **precedentemente considerati esenti e divenuti soggetti ad ICI**; posseduti da imprese e **distintamente contabilizzati** classificati nel **gruppo catastale D**; di **interesse storico ecc.** E' inoltre necessario produrre dichiarazione ICI in caso di **cambio di residenza**, costituzione di **diritti reali a favore di terzi**, fabbricati considerati **equiparati ad abitazione principale**, **(ai sensi del Regolamento Comunale ICI) e comunque in tutti i casi in cui non sia previsto il M.U.I.**

### ◆ QUANTO SI DEVE PAGARE NEL 2011?

- A) Aliquota **Ordinaria 4,80‰ (quattrovirgolaottantapermille)**;
- B) Aliquota per unità immobiliare ad uso abitativo possedute in **aggiunta** alla abitazione principale del proprietario **7,00‰ (settepermille)** specificando che per le pertinenze si applica l'aliquota dell'immobile principale. Inoltre rientrano in tale fattispecie:
- Le abitazioni a disposizione o non locatate o destinate a residenza secondaria;
  - Le abitazioni locatate o concesse in uso o in comodato per le quali non si applica l'equiparazione ad abitazione principale;
  - Le abitazioni possedute da soggetti diversi dalle persone fisiche per le quali non si applica l'equiparazione ad abitazione principale;
- C) Aliquota ridotta al **2‰** (due per mille) per unità immobiliari locatate a titolo di abitazione principale con **canone concordato** di cui alla L. 431/98 art. 2 comma 3.

**dal 2008: abolizione I.C.I. su: abitazione principale, pertinenze e fabbricati equiparati ad abitazione principale previsti dal Regolamento Comunale a condizione che tale equiparazione sia dichiarata con DENUNCIA ICI (modello ministeriale). Rimangono soggette ad ICI le abitazioni di categoria catastale A/1-A/8 e A/9 (ville, castelli e abitazioni di lusso)**

**N.B.: L'applicazione dell'aliquota ridotta al 2‰ di cui al punto C) è subordinata alla presentazione, da avvenire a cura del contribuente perentoriamente nell'anno in cui si intende usufruire di tale aliquota, di copia del contratto di locazione con estremi di registrazione.**

Per informazioni: **Ufficio Tributi**

Giorni di apertura: **Martedì** 8.00-13.00 e 15.00-18.00 / **Venerdì** e **Sabato** 8.00-13.00

Tel. 0521/345473 - Fax 0521/843590 E-mail: [manghi.tributi@comune.neviano-degli-arduini.pr.it](mailto:manghi.tributi@comune.neviano-degli-arduini.pr.it)  
[vanini.tributi@comune.neviano-degli-arduini.pr.it](mailto:vanini.tributi@comune.neviano-degli-arduini.pr.it)